

# Calendario scadenze fiscali

*Aggiornamento dopo i Decreti Ristori e Ristori Bis*

I **Decreti Ristori (D.L. 137/2020)** e **Ristori bis (D.L. 149/2020)** sono intervenuti su alcune **scadenze fiscali**, disponendone la **sospensione**. Nessuna recente novità ha invece interessato gli **adempimenti**, con riferimento ai quali è stata prevista **esclusivamente la proroga del modello 770/2020 al 10 dicembre** ([articolo 10 D.L. 137/2020](#)).

L'**articolo 7 D.L. 149/2020** ha disposto la sospensione dei termini in scadenza il **16 novembre** riferiti al versamento:

- delle **ritenute alla fonte** di cui agli [articoli 23 e 24 D.P.R. 600/1973](#) (**ritenute sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente**) e delle trattenute relative all'**addizionale regionale e comunale**;
- dell'**Iva**.

La sospensione è disposta a favore dei seguenti **soggetti**:

- soggetti che esercitano le **attività economiche sospese**, su **tutto il territorio nazionale**, ai sensi del [P.C.M. 03.11.2020](#) (si pensi, ad esempio, alle palestre, piscine, sale giochi, sale scommesse, sale bingo, discoteche e sale da ballo, cinema e teatri),
- soggetti che svolgono le **attività dei servizi di ristorazione** aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle cosiddette **"zone arancioni"** e **"zone rosse"**,
- soggetti che operano nei **settori economici individuati nell'allegato 2 al decreto**, oppure esercitano **attività**

**alberghiera, attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator**, che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle cosiddette **“zone rosse”**.

I versamenti sospesi devono essere effettuati, **senza applicazione di sanzioni ed interessi**, in un'unica soluzione entro il **16 marzo 2021** o mediante **rateizzazione fino ad un massimo di quattro rate** mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. **Non è previsto il rimborso** di quanto già eventualmente versato.

| Chi | Dove | Differimento termini |
|-----|------|----------------------|
|-----|------|----------------------|

|                                                                                                          |                                 |                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Soggetti che esercitano le attività economiche sospese (D.P.C.M. 03.11.2020)                             | Tutto il territorio nazionale   | Versamento ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, addizionali regionali e comunali; Versamento Iva (dal 16.11.2020 al 16.03.2021) |
| Soggetti che svolgono le attività dei servizi di ristorazione                                            | “Zona arancione” e “zona rossa” |                                                                                                                                                    |
| Soggetti che operano nei settori economici individuati nell'allegato 2 al decreto                        | “Zona rossa”                    |                                                                                                                                                    |
| Soggetti che svolgono l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator | “Zona rossa”                    |                                                                                                                                                    |

Il successivo articolo 11 D.L. 149/2020 (Decreto Ristori bis) prevede poi la sospensione dei versamenti relativi ai contributi previdenziali e assistenziali. Per meglio analizzare questa disposizione si rende però necessario fare un passo indietro.

L'**articolo 13 D.L. 137/2020** (Decreto Ristori) aveva infatti previsto la **sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e dei premi Inail** per i datori di lavoro operanti nei settori interessati dalle limitazioni introdotte dal **D.P.C.M. 24.10.2020**. La sospensione in esame operava per i versamenti **referiti ai mesi di novembre** (quindi, in scadenza il **16.12.2020**).

Con il **Ristori bis** il legislatore ha quindi "corretto il tiro", evitando che i datori di lavoro dovessero comunque versare, **nell'immediato**, i contributi previsti, pur a fronte delle note **sospensioni** introdotte.

Pertanto, in forza dell'**articolo 11 D.L. 149/2020**, è stata disposta la sospensione dei **versamenti scadenti nel mese di novembre** a favore dei datori di lavoro appartenenti ai settori individuati nell'**allegato 1** allo stesso decreto.

Viene però precisato che tale estensione **non si applica ai premi per l'assicurazione obbligatoria Inail**, che, quindi, dovevano essere **regolarmente versati il 16 novembre**.

Con la **circolare n. 128** del **12 novembre**, l'Inps ha precisato che la **sospensione** in esame:

- **opera con riferimento alle rate relative alle rateazioni dei debiti in fase amministrativa,**
- **non opera rispetto alla terza rata in scadenza il 16 novembre**, riferita alla rateizzazione disposta dalle precedenti previsioni introdotte dalla **legislazione "di emergenza"** (tra le quali si richiamano, tra le altre, le norme di cui agli **articoli 126 e 127 D.L. 34/2020**).

Lo stesso **articolo 11** prevede poi la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel **mele di novembre 2020** (in scadenza, quindi, il **16.11**) per i datori di lavoro privati che abbiano unità produttive od operative nelle cosiddette **"zone rosse"** operanti nei settori economici cui all'**allegato 2** del decreto.

Come chiarito dalla **circolare Inps n. 128 del 12.11.2020**, le **"zone rosse"** e le **"zone arancioni"** devono essere individuate

in ossequio alle previsioni dell'**Ordinanza del Ministro della Salute del 4.11.2020** e del **10.11.2010**, come segue:

- **zona arancione**: Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana, Umbria, Puglia e Sicilia;
- **zona rossa**: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e Provincia Autonoma di Bolzano.

**L'eventuale variazione**, nel corso del mese di novembre, della collocazione delle Regioni e delle Province autonome, rispetto alle "zone gialle", "arancioni" e "rosse", **non ha effetti per l'applicazione della sospensione contributiva** in esame.

I contributi sospesi **devono essere versati**, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il **16 marzo 2021** oppure mediante **rateizzazione** fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la **decadenza dal beneficio della rateazione**.

Le **rate sospese dei piani di ammortamento già emessi**, la cui scadenza ricade nel mese di novembre 2020, per i soggetti interessati dalla sospensione, dovranno invece essere versate, in unica soluzione, **entro il 16 marzo 2021**.

| <b>Chi</b>                                                                | <b>Dove</b>                                                                                                | <b>Differimento termini</b>                                                |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Datori di lavoro che esercitano le attività di cui all' <b>allegato 1</b> | Tutto il territorio nazionale                                                                              | <b>Contributi previdenziali</b> (no Inail)<br>Dal 16.11.2020 al 16.03.2021 |
| Datori di lavoro che esercitano le attività di cui all' <b>allegato 2</b> | "Zona rossa"<br>La <b>circolare 128/2020</b> Inps richiama anche i territori della <b>"zona arancione"</b> | <b>Contributi previdenziali</b> (sì Inail)<br>Dal 16.11.2020 al 16.03.2021 |

|                                                                                     |                                     |                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datori di lavoro<br>interessati dalle<br>limitazioni <b>D.P.C.M.<br/>24.10.2020</b> | Tutto il<br>territorio<br>nazionale | <b>Contributi<br/>previdenziali (sì Inail)</b><br>Dal <b>16.12.2020</b> al<br>16.03.2021 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|

Un altro differimento è stato poi previsto con riferimento al **secondo acconto Irpef, Ires e Irap 2020**: anche in questo caso, la previsione del Decreto Ristori bis si “innesta” su una precedente disposizione, introdotta dal **Decreto Agosto**.

Con l'**articolo 98 del Decreto Agosto (D.L. 104/2020)**, infatti, è stato riconosciuto il **differimento del termine di versamento della seconda rata dell'acconti Irpef, Ires e Irap 2020 al 30 aprile 2021**. Il beneficio, tuttavia, era riservato esclusivamente ai soggetti Isa che avevano subito, nel **primo semestre 2020**, una **riduzione di almeno il 33% del fatturato** rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019. Ora il **Decreto Ristori bis (articolo 6 D.L. 149/2020)** interviene nuovamente, **estendendo il differimento al 30 aprile 2021, indipendentemente dalla dimostrazione dell'intervenuta riduzione del 33% del fatturato**, ai seguenti soggetti:

- soggetti operanti nei **settori economici individuati nell'allegato 1 e nell'allegato 2** allo stesso D.L. 149/2020, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle **“zone rosse”**,
- soggetti che esercitano l'attività di gestione di **ristoranti** nelle **“zone arancioni”**.

|            |             |                                 |
|------------|-------------|---------------------------------|
| <b>Chi</b> | <b>Dove</b> | <b>Differimento<br/>termini</b> |
|------------|-------------|---------------------------------|

|                                                                                       |              |                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|
| Soggetti Isa che operano nei <b>settori economici individuati nell'allegato 1 e 2</b> | "Zona rossa" | <b>Differimento termine versamento II° acconto Ires, Irpef, Irap</b> |
| Soggetti Isa che esercitano l'attività di gestione di <b>ristoranti</b>               |              | (dal 30.11.2020 al 30.04.2021)                                       |